


Pubblicato il 07/09/2022

N. 11598/2022 REG.PROV.COLL.  
N. **09494/2022** REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9494 del 2022, proposto da

Carlo De Giorgi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Fabrizio Loconte, Francesco Luca Silletti, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari***

- del decreto dell'USR Puglia prot. n. AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE 0024135 del 14/6/2022, ricevuto via pec in pari data, con cui l'USR Puglia ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento volto depennamento dalla graduatoria di merito definitiva approvata per la Regione Puglia con D.D.G. prot.n. m\_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0022240 del 01-06- 2022, per la

Classe di concorso A042 - Scienze e tecnologie meccaniche - in esito al Concorso Ordinario per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione con D.D. n. 23 del 5-1-2022 - Disposizioni modificative al decreto 21-4-2020 n. 499 ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, nella parte in cui contesta comunque l'intervenuta esclusione del ricorrente dalla procedura dissimulando una comunicazione di avvio del procedimento;

-del decreto del Ministero dell'Istruzione, di estremi ignoti, non comunicato né notificato al ricorrente, bensì solo richiamato nel decreto dell'USR Puglia prot. n. 24135 del 14/6/2022, con cui l'Amm.ne centrale avrebbe disposto la sua esclusione dalla procedura di cui D.D. n. 23 del 5-1-2022 - Disposizioni modificative al decreto 21-4-2020 n. 499;

- del decreto dell'USR Puglia prot. n. AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE 0024135 del 14/6/2022 nella parte in cui, dopo aver riferito della rettifica della correzione della prova scritta del prof. De Giorgi assegna il nuovo punteggio di pt 68 (insufficiente) in luogo di quello allo stesso spettante in virtù di una corretta valutazione delle risposte, ovvero pt 72 o, in via gradata, pt 70;

- del Decreto dell'USR Puglia prot. n. 26818 del 29/6/2022 nella parte in cui ha rettificato l'esito della correzione della prova scritta del ricorrente assegnando il nuovo punteggio di pt 68 (insufficiente) in luogo di quello allo stesso spettante in virtù di una corretta valutazione delle risposte (ovvero pt 72 o, in via gradata, pt 70), ha definitivamente disposto l'esclusione dello stesso dalla procedura in esame per mancato superamento della prova scritta ed il suo conseguente depennamento dalla graduatoria definitiva di merito approvata con DDG prot. n. 22240 del 1/6/2022;

- della nuova graduatoria definitiva di merito della Regione Puglia - Classe di concorso A042 - Scienze e tecnologie meccaniche pubblicata dall'USR Puglia in allegato al D.D.G. USR Puglia prot.n.28454 del 6.7.2022, nella parte in cui non

risulta inserito il ricorrente nella posizione allo stesso spettante in virtù della corretta valutazione della prova scritta (con pt 72, o in subordine pt 70), in sintonia con quanto rivendicato ai precedenti punti, e dell'esito dell'orale già sostenuto, e quindi al posto spettante in virtù pt.152 o, in subordine, pt 150;

-in subordine, ove occorra e in parte qua, il D.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato in GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta del punteggio minimo sia pari a 70/100 pt in luogo di pt 60/100;

- sempre in subordine e, ove occorra, dei quesiti n. 2, 5, 6, 10 e 25 delquadro generale di domande della prova scritta del concorso in esame, previste a livello nazionale per la Classe di conc. A042;

- di ogni altro atto e/o preordinato, connesso e consequenziale determinante l'esclusione dalla procedura ed il conseguente depennamento dalla graduatoria definitiva del ricorrente, ivi compresi tutti i decreti ed i provvedimenti di estremi ignoti del Ministero dell'Istruzione determinanti la rettifica delle risposte considerate corrette ai fini del superamento della prova scritta, la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGPER n. 22213 dell'8/6/2022, la nota del Presidente della Commissione Nazionale assunta al protocollo DPIT n. 1146 del 31/5/2022, pervenuta all'USR Puglia con nota DPIT n. 1157 del 1/6/2022, la nota dell'USR Puglia prot. AOODRPU n. 10624 del 24/3/2022, tutti i verbali della Commissione Esaminatrice di correzione e ricorrezione della prova scritta, i quadri di valutazione delle prove scritte definiti dalla Commissione Nazionale e loro eventuali rettifiche, i verbali e/o elenchi rettificasti dei candidati considerati ammessi di diritto alla prova orale nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente ivi compreso il decreto prot. n. 23491 del 9/6/2022 e infine, ove occorra, in parte qua, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo;

-in estremo subordine, della prova scritta del concorso indetto con D.D.G. 5

gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato in GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022) per la Classe di concorso A042, per la Puglia, e degli esiti della stessa, e/o comunque per l'annullamento di tutti gli atti ed i provvedimenti innanzi indicati relativi alla fase procedimentale che va dalla definizione dei quesiti della prova a livello nazionale alla correzione delle domande dei candidati, con conseguente definizione dell'elenco degli ammessi alla prova orale;

- di ogni altro provvedimento connesso collegato e/o consequenziale ivi compresa la graduatoria definitiva siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

*nonché, per l'accertamento*

del diritto del ricorrente al superamento della prova scritta con il conseguimento del punteggio minimo richiesto, alla validazione dell'esito finale della prova orale già sostenuta ed al conseguente reinserimento nella graduatoria definitiva di merito con pt. 152 totali di cui 72 per la prova scritta e pt 70 per la prova orale (oltre a quelli per i titoli), o in via gradata con pt 150 totali di cui pt 70 per la prova scritta e pt 70 per la prova orale (oltre a quelli per i titoli);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai *quiz* contestati dalla parte ricorrente.

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Ritenuta la necessità di procedere altresì all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria di merito da cui è stato escluso l'odierno ricorrente, che dovrà essere effettuata da quest'ultimo mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

1) dispone l'incombente istruttorio di cui in parte motiva a carico della p.a., precisando che l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

2) ordina alla parte ricorrente di procedere con l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 21 marzo 2023 per il prosieguo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Daniele Profili**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn. 9494/22) con le modalità rese note sul sito medesimo.